

## REGOLAMENTO (CE) N. 131/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1995

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,  
considerando che il regolamento (CE) n. 49/95 della Commissione<sup>(3)</sup> fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 13 gennaio 1995, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;  
considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(4)</sup>,

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 49/95 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1995.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 228 del 19. 11. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 9 del 13. 1. 1995, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.